

Codice A2205C

D.D. 1 settembre 2026, n. 1395

"Fondazione Quarto Potere", con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 1395/A2205C/2026

DEL 01/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia

OGGETTO: "Fondazione Quarto Potere", con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

La "Fondazione Quarto Potere", C.F. 97800190015, con sede in Torino (TO), via Principe Tommaso n. 30, risulta essere stata iscritta in data 27/02/2017 presso il Registro delle Persone Giuridiche Private del Piemonte al n. 1273;

Il Presidente della Fondazione, con nota acquisita al prot. n. 115122 del 31/07/2026, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell'Ente ;

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con atto a rogito di Andrea Ganelli, Notaio in Torino (TO), rep. n. 65347 del 27/05/2026, registrato presso l'U.T. dell'Agenzia delle Entrate di Torino in data 29/05/2026 al n. 29284 serie 1T, ha approvato la revisione dello Statuto, al fine di ridurre il numero minimo di componenti dell'organo amministrativo dell'Ente.

Attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31/7/2001;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- artt. 14 e ss. del D.P.R. 616/77;

- artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/7/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 1273 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, del nuovo Statuto della "Fondazione Quarto Potere", con sede in Torino. Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

ALLEGATO "A" AL N. 42018 DI FASCICOLO

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita la Fondazione denominata
"FONDAZIONE QUARTO POTERE"

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Torino.

ARTICOLO 3

La Fondazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, si propone di promuovere iniziative di alto valore sociale con particolare riferimento alla tutela dei valori della formazione giovanile e del pluralismo dell'informazione nella Regione Piemonte.

La Fondazione si propone, direttamente od indirettamente, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale, di divulgare il valore ed i principi della libera informazione ed espressione, la diffusione di notizie sul territorio, le conoscenze artistiche, lo studio, la formazione, l'istruzione, l'insegnamento, la diffusione e l'apprendimento della storia locale, nazionale ed europea, tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico, promuovere la cultura e l'arte, con specifico riferimento al XX secolo, attraverso, in particolare, l'istituzione di mostre, borse di studio, concorsi, premi e la promozione di attività giornalistiche di informazione e di cronaca. La Fondazione potrà svolgere, conformemente alla legislazione vigente, e dotandosi delle eventuali autorizzazioni necessarie, attività culturali organizzando eventi, mostre e può gestire, in proprio o anche per conto terzi, anche musei, fiere ed eventi espositivi.

Nell'ambito delle proprie attività l'associazione può anche fornire assistenza a persone, famiglie, comunità, popolazioni colpite da sciagure individuali o calamità collettive, nonché mettere a disposizione della collettività strumenti, apparecchiature, opere per alleviare sofferenze o migliorare le condizioni di vita dei singoli.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi, ma non

può svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Il tutto con divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile conferito dai Fondatori in sede di costituzione;
- dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da parte dei redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- somme di denaro, dai beni in natura e dalle altre utilità che pervengano a titolo di contributo, donazione, disposizione testamentaria, sponsorizzazione o a qualunque altro titolo alla Fondazione da parte di Fondatori ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni, società e persone giuridiche pubbliche o private e che non siano espressamente destinati a far parte del patrimonio indisponibile;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente.

La Fondazione è altresì obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; detti versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in alcun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato né il versamento crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non

crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6

Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nell'atto costitutivo della Fondazione ovvero quelli che si vedano attribuita tale qualifica con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente deve, almeno una volta all'anno, convocare una riunione dei Fondatori per informarli in merito alle attività ed ai programmi della Fondazione; in dette occasioni i Fondatori, quando necessario, provvederanno al rinnovo delle cariche sociali.

ARTICOLO 7

Sono organi della Fondazione:

- a) - il Presidente;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Revisore Unico.

ARTICOLO 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dai Fondatori che, in occasione del suo rinnovo, ne determinano il numero dei componenti da due a sette e la durata unica per l'intero Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non inferiore a tre anni con scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di carica e non superiore a cinque anni, rinnovabili.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito (da chi aveva nominato il Consigliere venuto meno) fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di comprovata, particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri ed al Revisore Unico in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione stesso e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti; nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di due membri, esso è validamente costituito con la presenza di entrambi i Consiglieri e

delibera con il voto unanime di essi.

Per le deliberazioni concernenti:

- le modifiche del presente statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - le delibere di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri;
 - le delibere concernenti l'attribuzione della qualifica di Fondatore occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri;
- fatto salvo quanto sopra previsto per il caso di Consiglio di Amministrazione composto di due membri.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a cinque membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, del vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto su apposito libro vidimato - che la Fondazione, ancorché non obbligatorio per legge, istituirà volontariamente - il relativo verbale, che viene sottoscritto solo da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante, che può essere anche un notaio, nominato appositamente dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione nessuno escluso né eccettuato.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) - all'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo del bilancio consuntivo;
- b) - all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) - agli acquisti, alla costruzione e all'alienazione di beni mobili ed immobili in proprietà o altro diritto reale ed agli investimenti del denaro ricavato;
- d) - alla predisposizione, stipula e modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
- e) - alla nomina e alla determinazione dei compiti, della durata

dell'incarico, delle modalità di funzionamento e degli emolumenti del Segretario della Fondazione, se esistente;

f) - alla nomina ed alla revoca del Comitato Scientifico, se esistente, ed alla determinazione delle modalità di funzionamento e degli emolumenti dei suoi membri;

g) - alla determinazione dell'emolumento del Revisore e dell'eventuale rimborso delle spese per i Consiglieri;

h) - alla assunzione di affidamenti o di finanziamenti bancari e non comunque denominati nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti, utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

i) - all'approvazione dei progetti da finanziare;

l) - alle modifiche del presente statuto;

m) - all'attribuzione della qualifica di Fondatore;

n) - allo scioglimento della Fondazione e alla conseguente devoluzione del suo patrimonio a sensi di legge.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza, fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spetta tra l'altro il potere/compito di:

- convocare, un mese prima della scadenza del suo mandato, i Fondatori per la nomina dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, potendo egli predisporre all'uopo liste di candidati ritenuti particolarmente meritevoli;

- convocare e presiedere le riunioni dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;

- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;

- nominare procuratori speciali nell'ambito dei poteri conferitigli;

- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;

- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva per la ratifica della decisione assunta.

In caso di assenza o comprovato impedimento del Presidente i suoi poteri sono provvisoriamente assunti dal Vice Presidente.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario determinandone compiti e poteri.

Il Segretario, d'intesa con il Presidente o con il Vice Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione.

Il Segretario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, ove nominato, senza diritto di voto.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da tre a sette membri, scelti fra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione i quali nomineranno nel loro ambito un Presidente che abbia un riconosciuto prestigio personale e culturale.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Fondazione.

Il Comitato Scientifico fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri di valutazione sulle proposte scientifiche ed operative della Fondazione e le proposte per sviluppare terreni di interesse della Fondazione.

Per il funzionamento del Comitato Scientifico si applicano per analogia le regole stabilite per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

La Fondazione è controllata da un Revisore Unico, nominato dai Fondatori.

Il Revisore Unico dura in carica per tre anni, e più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato, e può essere rinominato.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, viene a cessare dall'incarico il Revisore Unico, esso dovrà essere senza indugio sostituito dai Fondatori eventualmente su sollecitazione del Consiglio

di Amministrazione.

Le attribuzioni e i doveri del Revisore Unico sono quelli stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi comprese le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile.

Il Revisore Unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al Revisore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

ARTICOLO 13

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri.

ARTICOLO 14

La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, che nomina uno o più liquidatori e determina i criteri da seguire nella procedura di liquidazione.

Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto, con delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione, ad uno o più enti che svolgano un'analoga attività istituzionale in Piemonte, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le predette delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il voto favorevole del Presidente.

ARTICOLO 15

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

F.to: ANDREA GANELLI